

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E.FERMI" (SAIS052008)  
Istituto Tecnico Industriale "E. Fermi" (SATF05201R)  
Istituto Tecnico Commerciale "G. Dorso" (SATD05201E)

INTEGRAZIONE AL  
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2017/18

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "E. FERMI"-SARNO  
Prot. 0004326 del 19/06/2018  
07 (Uscita)

Il giorno 09/06/2018, alle ore 12,00 , presso l'Ufficio di Presidenza dell'I.I.S."E.FERMI" di Sarno, viene sottoscritta la presente ipotesi di contratto, finalizzata ad integrare il Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto sottoscritto il giorno 27/01/2018, alla luce delle novità introdotte dal nuovo C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 19/04/2018.

L'accordo viene sottoscritto tra : il Dirigente Scolastico Prof.Antonio Di Riso e la rappresentanza RSU Prof.Manzo Ciro (Snals), il Prof. Palumbo Arturo (Snals) e il DSGA Sig.Sirica Elio (Flc-Cgil).

**PARTE PUBBLICA**

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof Antonio di Riso

**PARTE SINDACALE**

RSU Prof.Manzo Ciro (Snals)

Prof. Palumbo Arturo (Snals)

DSGA Sig.Sirica Elio (Flc-Cgil)

**Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente Contratto, che integra il Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto, sottoscritto in data 27/01/2018, recependo le previsioni introdotte dal C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 che abbiano un'immediata applicazione nel periodo compreso tra l'inizio di decorrenza del C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 e la conclusione dell'anno scolastico 2017-2018, definisce i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015, nel rispetto delle competenze del Comitato di valutazione di cui all'art. 11 c. 3 del D. lgs. 297/1994 e delle competenze del dirigente scolastico di cui all'art. 1 c. 127 della L. 107/2015.

2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti a partire dal giorno successivo alla data di sottoscrizione e sino alla conclusione del corrente anno scolastico.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

### **Art. 2 – Interpretazione autentica**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i sette giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La sessione negoziale di interpretazione autentica si deve concludere entro trenta giorni dall'inizio.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.

### **Art. 3 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente**

1. L'attività del personale docente è valorizzata dal Dirigente scolastico, in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti, al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2017-2018 corrispondono a 11.400 euro.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22 c. 4 pt. c 4 del C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
  1. la somma più alta può essere superiore di più dell'X% rispetto a quella più bassa;
  2. la somma più alta deve eccedere rispetto a quella immediatamente più bassa di una quota non inferiore al X% del valore della somma immediatamente più bassa;
  3. le somme che saranno corrisposte ai docenti destinatari sono 3: la prima è di 250,00 euro, la seconda è di 750,00 euro, la terza è di 1500,00 euro;
  4. tra la seconda e la terza la differenza è dei X%.

La terza ipotesi tra le quattro indicate, viene avallata dalla RSU FLC CGIL.



La parte pubblica riformulando la terza proposta, propone alle RSU che la somma più alta non possa essere superiore a 3000 euro lordo dipendente e la somma minima a 400,00 euro lordo dipendente.

Prende la parola la RSU della Cgil Sirica Elio il quale non ritiene tale proposta la più congrua per la valutazione dei docenti in relazione alle potenzialità dell'apporto collaborativo dei docenti stessi. Il signor Elio Sirica ritiene che la quota massima sarebbe eccessiva in quanto potrebbe produrre, negli eventuali beneficiari, un cumulo di compensi tra FIS e Bonus che potrebbe creare un gap distributivo di trattamento tra i docenti stessi. La quota minima poi, evidenzerebbe una differenza eccessiva rispetto alla quota massima.

**Le RSU, preso atto anche delle obiezioni formulate, deliberano a maggioranza, con il voto contrario della sola RSU FLC CGIL che la somma più alta non possa essere superiore a 3000,00 € lordo dipendente, , mentre la somma minima a 400,00 € lordo dipendente ;**

La RSU Cgil Sirica Elio propone di discutere sull' art.22 CCNL 2016/18 “ *criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)*”. Le altre due RSU ,Prof. Manzo e Prof. Palumbo, su conforme parere del DS, parte pubblica, deliberano di rinviare la trattazione dell'argomento a prossima data.

#### **Art. 4 – Clausola di salvaguardia finanziaria**


1. Nel caso in cui si verificassero le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente scolastico possa sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali ulterioriderivino oneri di spesa.

#### **Art. 5 – Norme finali**

1. La presente integrazione al contratto entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione.
2. Copia dell'integrazione è affissa all'albo sindacale.

Ogni variazione intervenuta successivamente alla stipula è adeguatamente pubblicizzata sia dal Dirigente Scolastico che dalla RSU.

LE RSU



Il Dirigente Scolastico  
Prof. Antonio Di Riso

